

Atto esente da
imposta di
bollo ai sensi
dell'art 17 del
D.Lgs 460/97

UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

(CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA)

SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA, AZIENDA USL – DISTRETTO DI COMMITTENZA E GARANZIA RENO LAVINO E SAMOGGIA, ASC INSIEME E IL SOGGETTO GESTORE COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE PER IL SERVIZIO ACCREDITATIO AI SENSI DELLA DGR 514/2009 DI CENTRO SOCIO RIABILITATIVO DIURNO (CSRDI) LANTERNA DI DIOGENE VALIDITA' DAL 01/05/2018 AL 31/12/2020.

Indice

ART :

1. **PREMESSA - ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI**
2. **OGGETTO DEL CONTRATTO**
3. **VARIAZIONI DEI POSTI OGGETTO DEL CONTRATTO**
4. **MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO**
5. **RISORSE UMANE**
6. **AMBITI DI COORDINAMENTO TECNICO-PROFESSIONALE DISTRETTUALE**
7. **AMMISSIONE DEGLI UTENTI**
8. **AMMISSIONE DI UTENTI PROVENIENTI DA ALTRO DISTRETTO**
9. **PROGETTI ASSISTENZIALI INDIVIDUALIZZATI IN FAVORE DI DISABILI PORTATORI DI GRAVISSIME DISABILITÀ ACQUISITE**
10. **MONITORAGGIO E VERIFICA PERIODICA DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO**
11. **DIMISSIONI**
12. **ASSENZE E RICOVERI OSPEDALIERI**
13. **PRESTAZIONI SANITARIE**
14. **TRASPORTI**
15. **REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO**

16. DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO
17. DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL' UTENTE
18. RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL' UTENTE
19. SISTEMA INFORMATIVO-OPERATIVO GARSIA
20. FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE
21. CONTINUITÀ DEL SERVIZIO
22. MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
23. CODICE DI COMPORTAMENTO
24. RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE
25. CONTESTAZIONE INADEMPIENZE E PENALI
26. SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
27. MODALITÀ DI REVOCA O DI REVISIONE DEL CONTRATTO
28. PAGAMENTI E INTERESSI DI MORA
29. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
30. SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE
31. DURATA DEL CONTRATTO
32. ELEZIONE DEL FORO E NORME FINALI
33. DOCUMENTI CONTRATTUALI

Richiamati:

- l'articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- l'articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, "Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2009, n. 514, "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'Art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari" e ss. mm. ed int.;
- la Determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali 2 marzo 2010 n.2003 "Approvazione strumento tecnico per la valutazione del bisogno assistenziale degli utenti dei

servizi per disabili”

- la nota del Responsabile del Servizio Integrazione Socio-sanitaria e Politiche per la Non Autosufficienza di prot. 312102 del 27/12/2011.

Richiamate inoltre:

- la Direttiva Regionale n. 2068/2004;

- la Direttiva Regionale n. 840 /2008.

- la Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n.273, “Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente.

Premesso che:

- con atto costitutivo in data 23 dicembre 2013 i Comuni del Distretto Reno, Lavino e Samoggia hanno costituito l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia;

- i Comuni costituenti, con apposita convenzione sottoscritta in data 30/12/2014, hanno integralmente trasferito all'Unione, con decorrenza da gennaio 2015, le funzioni di gestione, programmazione e controllo dei servizi sociali e socio-sanitari, comprese le funzioni in materia di accreditamento;

- l'Unione si avvale, per l'erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari, dell'Azienda Servizi per il Cittadino InSieme (ASC InSieme) a tale scopo costituita;

- ai sensi dell'art. 7 del contratto di servizio fra Unione e ASC InSieme, l'Azienda svolge inoltre il ruolo di subcommittente relativamente ai servizi accreditati non oggetto di produzione diretta, sottoscrivendo i contratti di servizio con i soggetti gestori;

Atteso che Cooperativa Sociale Società Dolce, gestore del servizio, con nota registrata al protocollo dell'Unione n. 2721 del 25/03/2016 ha formalmente accettato il sistema tariffario regionale definito con la DGR 273/2016;

Richiamati:

. il provvedimento di accreditamento definitivo rilasciato a Cooperativa Sociale Società Dolce con determinazione n. 538/2014 del Dirigente dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Casalecchio di Reno, successivamente confermato con determinazione n.407/2015 del Dirigente del Servizio Sociale Associato, con validità fino al 31/12/2017 relativo al Servizio di Centro Socio Riabilitativo diurno (CSR) Lanterna di Diogene per n 8 posti;

- il provvedimento di rinnovo di accreditamento definitivo con validità fino al 31/12/2020
rilasciato con determinazione n. 38 del 17/01/2018 del Dirigente del Servizio Sociale Associato:

Vista la determinazione n. 46 del 22/01/2018 del Dirigente del Servizio Sociale Associato
dell'Unione dei Comuni assunta di concerto con l'Azienda USL Distretto di Committenza e
Garanzia Reno Lavino Samoggia che disponeva la proroga del contratto di servizio protocollo
Unione n. 1675 del 01/043/2017 per il CSRD Lanterna di Diogene fino al 30 aprile 2018;

con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

I Committenti:

- **Unione dei Comuni Valli Del Reno, Lavino e Samoggia** con sede legale in Casalecchio di
Reno, via dei Mille 9, codice fiscale CF 91311930373, qui rappresentato da Cati La Monica nata
a Quistello (MN) il 13/11/1964 in qualità di Dirigente del Servizio Sociale Associato dell'Unione
(di seguito "Unione");

- **Azienda USL di Bologna** con sede legale a Bologna, via Castiglione 29, CF 02406911202, qui
rappresentata da Fabia Franchi, nata a Bologna il 31/01/1963 in qualità di Direttore del Distretto di
Committenza e Garanzia Reno, Lavino e Samoggia, che agisce su delega del Legale
Rappresentante (di seguito anche "Azienda USL" e "Distretto");

E

l'Azienda Servizi per la Cittadinanza "InSieme", Azienda Speciale Interventi Sociali valli del
Reno Lavino e Samoggia, in qualità di soggetto delegato dall'Unione alla gestione dei rapporti
organizzativi e amministrativo-contabili derivanti dall'esecuzione del presente contratto, con sede
legale a Casalecchio di Reno, via Cimarosa 5/2, CF codice fiscale e partita I.V.A. 02985591201,
qui rappresentata da Cira Solimene, nata a Portici (Na) il 18/05/1967, nella sua qualità di
Direttore (di seguito "ASC InSieme");

E

il Soggetto Gestore Cooperativa Sociale Società Dolce Società Cooperativa con sede legale in
Bologna via Cristina da Pizzano 5 codice fiscale /P. IVA 03772490375 qui rappresentato da
Carla Ferrero nata a Moncalieri (To) il 17/12/1968 nella sua qualità di Vice-Presidente. e legale
rappresentante (di seguito "Gestore");

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – PREMESSA, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI

Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

- per la committenza

- **Unione dei Comuni** - presso la sede di Casalecchio di Reno, via dei Mille 9- referente individuato nel Responsabile dell'Ufficio Sociale Mara Ferroni;

- **Azienda USL di Bologna – Distretto di Committenza e Garanzia Reno, Lavino e Samoggia**, per la parte relativa alle prestazioni in ambito sanitario ed in quanto soggetto gestore del FRNA (Fondo Regionale Non Autosufficienza) – presso la sede di Casalecchio di Reno, via Cimarosa 5/2, referente individuato nel Responsabile UASS (Unità Attività Socio-sanitarie) Giovanna Manai;

- **ASC InSieme** - presso la sede di Casalecchio di Reno, via Cimarosa 5/2 - referente individuato nel Responsabile dell'Area Anziani Michele Peri .

Per il soggetto Gestore:

- **Società Dolce** presso la sede di **Bologna, via C. da Pizzano 5** - Referente operativo individuato nel Coordinatore Responsabile Lara Zuccolo.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio Centro Socio-Riabilitativo Diurno per disabili **Lanterna di Diogene**. ubicato in Casalecchio di Reno (Bo), via Canale 11.

Nell'ambito dell'accREDITAMENTO definitivo per complessivi n. 8 posti semiresidenziali accREDITATI di Centro Socio Riabilitativo Diurno in favore di persone con disabilità, il Gestore mette a disposizione del Distretto Reno, Lavino e Samoggia **n. 1 posto**.

Su specifica richiesta della Committenza, a fronte di un Progetto Individualizzato validato dalla UVM, sarà possibile effettuare inserimenti che prevedano la frequenza della struttura in modo parziale (moduli), in tali casi nell'ambito del progetto e del relativo contratto individuale di

assistenza dovranno essere dettagliati in modo preciso i giorni e i periodi di effettiva presenza dell'ospite in struttura.

Sui rimanenti posti accreditati sarà possibile l'inserimento di utenti provenienti da altri Distretti dell'Azienda USL di Bologna o della Regione Emilia Romagna. L'avvio di tali percorsi dovrà essere previamente autorizzato dalla Committenza nei modi e secondo le procedure definite al successivo art. 8.

ART. 3 – VARIAZIONI DEI POSTI OGGETTO DEL CONTRATTO

Nel corso di validità del contratto il numero di posti messi a disposizione dal Gestore potrà variare in incremento e diminuzione su formale richiesta avanzata dalla Committenza, in ragione della programmazione approvata annualmente dal Comitato di Distretto e dei bisogni effettivi espressi dal territorio.

Saranno possibili anche incrementi temporanei dei posti finalizzati a fare fronte ad emergenze non prevedibili che possano produrre a livello territoriale un'improvvisa e/o non programmata flessione della disponibilità di posti semi residenziali per l'accoglienza di utenti disabili. La Committenza potrà chiedere al Gestore di ampliare in via transitoria il contingente di posti indicato al precedente art. 2 per garantire il mantenimento dei livelli assistenziali territoriali e, se necessario, l'eventuale trasferimento di disabili altre strutture

Eventuali incrementi, anche temporanei, del volume di attività dovranno essere contenuti nell'ambito del numero dei posti accreditati.

ART. 4 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il soggetto Gestore realizzerà il servizio accreditato assicurando le modalità e i requisiti previsti:

- dalla DGR 514/2009 e ss.mm. e int,
- dalla DGR 273/2016 e ss. mm. ed int.,
- dai Progetti e Programmi di qualificazione dell'attività predisposti dalla Committenza e/o dalla Regione Emilia-Romagna;

ART. 5 – RISORSE UMANE

Il Gestore mette a disposizione, tenendo conto del livello di gravità degli ospiti valutato dal Distretto, il personale previsto dalla DGR 29 febbraio 2016, n.273, "Approvazione sistema di remunerazione dei servizi socio-sanitari accreditati provvisoriamente e/o definitivamente" nel

rispetto delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali. Assicura, altresì, il suo costante aggiornamento in coerenza alle evoluzioni professionali organizzative ed operative, per garantire che il servizio oggetto del Contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale. Si impegna alla partecipazione del proprio personale ad eventuali momenti formativi proposti dall'Azienda USL per il continuo miglioramento del livello assistenziale nell'ambito delle strutture

ART. 6 – AMBITI DI COORDINAMENTO TECNICO –PROFESSIONALE

DISTRETTUALE

Garante dell'integrazione socio-sanitaria è il Distretto di Committenza e Garanzia che la esplica attraverso le proprie articolazioni, in particolare il Responsabile della UASS Attività Socio-sanitarie o suo delegato.

Le Parti concordano sulla realizzazione di attività di coordinamento periodico rivolte al monitoraggio delle attività quale garanzia della qualità e della omogeneità delle prestazioni erogate in favore della utenza attraverso il Gruppo di Coordinamento Tecnico Professionale Distrettuale, coordinato dal Responsabile della UASS Attività Socio-sanitarie, e composto da referenti del DCP, del DATER, dai Coordinatori delle Strutture e da rappresentanti di ASC InSieme. Potranno essere presenti anche rappresentanti del DSM in ragione della trattazione di particolari e specifiche tematiche all'ordine del giorno.

Compiti prioritari del Gruppo sono :

- monitoraggio e verifica della applicazione dei protocolli, delle linee guida e dei percorsi di qualità di livello aziendale;
- analisi e monitoraggio delle modalità organizzative e gestionali connesse agli aspetti sanitari e riabilitativi,
- analisi e monitoraggio della popolazione assistita in relazione alle modifiche dei bisogni assistenziali,
- analisi e confronto sull'offerta delle attività socio-sanitarie e sanitarie interne al servizio anche in relazione alle modalità di organizzazione del lavoro,
- pianificazione di iniziative formative di livello distrettuale/ aziendale a supporto della qualificazione dei servizi.

Il Gestore di impegna a garantire la partecipazione dei Coordinatori delle strutture/servizi.

ART. 7 – AMMISSIONE DEGLI UTENTI

Il percorso di accesso alla rete dei servizi semi-residenziali ed i criteri di valutazione della situazione del disabile sono unici per tutto il territorio dell' Azienda USL di Bologna e sono contenuti nell' ambito del Progetto GARSIA e del relativo specifico sistema informativo-operativo GARSIA DISABILI e GARSIA STRUTTURE DISABILI.

La decisione dell'inserimento e i relativi criteri di priorità sulla ammissione del disabile in struttura sono di competenza del Distretto di Committenza e Garanzia attraverso l'attività dell'unità di valutazione multidimensionale (UVM) coordinata dalla UASS distrettuale. L' effettiva ammissione dell' utente in struttura deve essere sempre autorizzata in via preventiva dal Distretto. Il Distretto dovrà comunicare formalmente anche l' eventuale indisponibilità alla copertura del posto.

A fronte della comunicazione da parte del Gestore della disponibilità di posti vacanti il Distretto provvederà ad indicare, di norma entro 8 giorni lavorativi dalla data della medesima comunicazione , l' interesse all' utilizzo del posto e, se del caso, il Distretto che assumerà i relativi impegni gestionali ed amministrativi. Fino alla data di comunicazione del nominativo dell' utente in fase di ingresso, nulla è dovuto al Gestore. Dalla data di comunicazione del nominativo del nuovo utente e fino al giorno antecedente l' effettivo ingresso in struttura il Distretto inviante, titolare del corrispondente rapporto amministrativo, riconoscerà al gestore una quota giornaliera per la prenotazione del posto pari al 30% della tariffa complessiva (FRNA+ Sociale) di frequenza per un utente di livello C. Tenendo conto delle caratteristiche e dei bisogni dell' utente e nel rispetto delle necessità della sua famiglia il percorso di inserimento dovrà concludersi, di norma, con l' effettivo accesso in struttura entro 30 giorni.

Il Distretto, a seguito della autorizzazione all' inserimento, invia specifica comunicazione al Gestore indicando formalmente la data di effettivo ingresso in struttura e il Responsabile del Caso individuato. La corresponsione delle tariffe a carico della committenza e della contribuzione a carico dell' utente decorre dal primo giorno di effettivo inserimento in struttura.

Il Distretto invia al Gestore, attraverso il Modulo informativo GARSIA STRUTTURE DISABILI , la documentazione necessaria a garantire la presa in carico del disabile da parte degli operatori

della struttura.

La Committenza si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore gli eventuali atti e regolamenti adottati a livello metropolitano e/o locale. In particolare i contenuti dei provvedimenti adottati per normare in modo omogeneo le modalità di accesso e di utilizzo dei servizi accreditati da parte dell'utenza e le conseguenti modalità di contribuzione della medesima al costo dei servizi saranno comunicati dalla Committenza stessa agli utenti ed alle loro famiglie.

ART. 8 – AMMISSIONE DI UTENTI PROVENIENTI DA ALTRO DISTRETTO

In caso di ammissione su posto accreditato di utenti provenienti da altri Distretti dell' Azienda USL o della Regione Emilia-Romagna l' accesso dovrà essere sempre autorizzato in via preventiva dalla Committenza che ne darà formale comunicazione al Servizio inviante ed al Gestore. La richiesta di accesso di utenti provenienti da altro distretto dovrà pervenire al Direttore/Responsabile UASS distrettuale

Per tale tipologia di inserimenti non sarà posto a carico della Committenza alcun onere, anche in riferimento alla eventuale quota giornaliera di prenotazione del posto di cui all' art. precedente, e si intende esclusa ogni forma di rivalsa in caso di inadempienza da parte dei servizi invianti o dell' utente e della sua famiglia. Il Distretto ed i Servizi invianti sono titolari di ogni rapporto amministrativo derivante dall' accesso in struttura dell' utente di loro competenza.

I Servizi/Distretti invianti si impegnano formalmente al rispetto dei contenuti e delle condizioni previste dal presente contratto mediante sottoscrizione di apposita nota di impegno e del contratto individuale di assistenza

ART. 9 - PROGETTI ASSISTENZIALI INDIVIDUALIZZATI

IN FAVORE DI DISABILI PORTATORI DI GRAVISSIME DISABILITA' ACQUISITE

L'accoglienza in strutture semiresidenziali per disabili in favore di portatori di gravissime disabilità acquisite può avvenire a seguito di valutazione della Commissione Distrettuale prevista dalla DGR 2068/204 coordinata dal Responsabile della UASS Attività Socio-sanitarie o suo delegato e a seguito della elaborazione di un PAI compatibile con le caratteristiche della struttura.

Il soggetto gestore deve assicurare una gestione integrata degli inserimenti individuali, garantendo gli interventi di tipo socio-sanitario, riabilitativo, educativo e assistenziale previsti dal PAI e dal PEI.

I costi relativi a tale tipologia di utenti sono da imputare a carico del FRNA e del FSR e, pertanto, sono da fatturare esclusivamente all' Azienda USL.

ART. 10 – MONITORAGGIO E VERIFICA PERIODICA DEL PROGETTO

INDIVIDUALIZZATO

Il progetto di vita e di cure (PIVEC) viene definito nell'ambito dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) che individua anche il Responsabile del Caso. Il suo nominativo viene fornito al Coordinatore della struttura all' atto della comunicazione formale di inserimento dell' utente. Il Responsabile del Caso si rapporta direttamente, sul piano della gestione tecnico-assistenziale del caso, con il coordinatore e gli operatori di riferimento della struttura.

In particolare, sulla base del PIVEC definito in UVM, il coordinatore e i professionisti della struttura, in collaborazione con il Responsabile del Caso, elaborano il PAI/PEI (PEAI) che sarà periodicamente sottoposto a verifica con cadenza almeno annuale.

Il coordinatore della struttura , a seguito di modifiche del bisogno assistenziale, può proporre al Responsabile del Caso verifiche straordinarie del PAI/PEI (PEAI). In tale contesto sarà concordata l' opportunità di una eventuale rivalutazione da parte della UVM.

La richiesta di rivalutazione del caso alla UVM distrettuale è compito del Responsabile del Caso.

ART. 11 – DIMISSIONI

Le dimissioni dalla struttura degli utenti accolti su posto semiresidenziale, su proposta del Responsabile del Caso, sono definite dall'UVM, formalizzate dal Distretto e formalmente comunicate al gestore. Gli oneri economici a carico della Committenza si intendono sussistenti fino all' ultimo giorno di frequenza dell' ospite. Per il giorno della dimissione sarà corrisposta al gestore l'intera quota economica ad esclusione dell' eventuale contribuzione dell' utente.

Il Distretto invierà al Gestore e ad ASC InSieme formale comunicazione delle dimissioni o del trasferimento presso altra struttura.

In caso di dimissione volontaria dalla struttura dell' utente o di decesso il gestore dovrà darne immediata formale comunicazione al Referente di Struttura individuato dalla Committenza.

ART. 12 – ASSENZE E RICOVERI OSPEDALIERI

Le giornate di frequenza dell'utente per le quali si procede alla fatturazione delle tariffe, sono quelle definite nell'ambito del PAI/PEI approvato dal Distretto.

Si intendono per **assenza programmata** :

- i periodi di assenza previsti nel PAI/PEI (es. periodi di lunga assenza estiva o in determinati periodi dell'anno con carattere di continuità e ciclicità nel tempo)

- i periodi o le giornate di assenza comunicate con un anticipo di almeno 7 giorni purchè coerenti con eventuali accordi contenuti nel PAI/PEI ,

Tali tipologie di assenza devono essere concordate dai famigliari e dall' utente, anche in riferimento alla loro durata , con il Referente di Struttura individuato dalla Committenza e comportano sin dal primo giorno una riduzione della tariffa a carico del FRNA e della Quota Sociale pari al 20% fino ad un massimo di 15 gg anche consecutivi così come previsto al punto 9 della DGR 273/2016. Per le eventuali riduzioni della quota alberghiera a carico dell' utente si rimanda alla regolamentazione di carattere locale e/o metropolitano vigente . In assenza di tale regolamentazione la quota di contribuzione a carico dell' utente sarà decurtata del costo corrispondente ai pasti non consumati.

In riferimento alle **assenze improvvise**, non preventivabili e non comunicate dalla famiglia al gestore entro le 24 ore e che dipendendo da particolari situazioni personali o famigliari dell' utente, compresa la malattia o il ricovero ospedaliero dell' utente si concorda che sarà corrisposta al gestore l' intera tariffa a carico del FRNA e l' intera quota sociale solo per la prima giornata di assenza, fino ad un massimo di 4 volte e limite di 4 giornate per utente nel corso dell' anno solare .Al di fuori dei limiti temporali indicati le tariffe a carico del FRNA e le quote sociali saranno contabilizzate fin dal primo giorno con una riduzione del 20% fino ad un massimo di 15 gg consecutivi così come previsto al punto 9 della DGR 273/2016. Per quanto riguarda il pagamento della quota alberghiera a carico dell' utente si rimanda alla regolamentazione di carattere locale e/o metropolitano vigente. Tali assenze dovranno essere opportunamente motivate e documentate secondo quanto previsto dalla medesima regolamentazione vigente. In assenza di tale regolamentazione la quota di contribuzione a carico dell' utente sarà decurtata del costo corrispondente ai pasti non consumati.

Nelle more delle indicazioni regionali per la gestione tariffaria delle assenze programmate o per malattia superiori ai 15 giorni e ferme restando le riduzioni minime di cui sopra, sarà effettuata una valutazione caso per caso.

Il ricovero ospedaliero o la **malattia dell'utente** deve essere immediatamente comunicata al Referente di Struttura individuato dalla Committenza, da parte del Coordinatore della struttura o viceversa, nel caso sia quest'ultimo a venirne per primo a conoscenza. Esse saranno gestite secondo le modalità previste per le assenze improvvise. La Committenza si riserva di rivalutare, sia alla luce di importanti variazioni nelle condizioni di salute dell'utente che di sopraggiunta in appropriatezza della struttura, l'eventuale dimissione/trasferimento dell'utente. In tal caso la dimissione sarà gestita ai sensi del precedente art. 11 intendendosi quale giorno di dimissione la data che sarà comunicata al gestore dal competente Distretto inviante.

In caso di attivazione di progetti temporanei residenziali (per sollievo o per dimissione protetta) a carico del FRNA in favore di disabili ospiti del CSRD, di norma sarà sospeso il relativo intervento in regime semi-residenziale continuativo presso la struttura.

Non saranno pertanto posti a carico del FRNA e, quindi, a carico del Budget del Distretto di riferimento, le tariffe FRNA relative all'inserimento diurno.

In caso di assenze programmate o di lunghe assenze la cui durata accertata sia superiore ai 15 giorni, o di attivazione di progetti temporanei in regime residenziale la Committenza si riserva la possibilità di effettuare inserimenti temporanei sui posti non utilizzati. In tali casi sarà corrisposta la retta piena relativa all'utente temporaneo, anziché la riduzione relativa all'assenza del titolare.

In linea di massima sarà privilegiato l'inserimento di utenti dello stesso livello assistenziale. Nel caso si verifichi una differenza di livello assistenziale le parti definiranno la tariffa corrispondente all'inserimento.

ART. 13 - PRESTAZIONI SANITARIE

In relazione a quanto previsto dalla DGR 273/2016 e ss mm ed int., il gestore assicura la presenza programmata di professionisti infermieri e terapisti per il tempo necessario a garantire quanto previsto dai piani individuali di assistenza con modalità che saranno di volta in volta concordate con l'Azienda USL in base alla specifica tipologia ed intensità di bisogno assistenziale

Per la valutazione della necessità di interventi infermieristici e di riattivazione e mantenimento, l'Azienda sanitaria individua un infermiere ed un terapeuta referenti per tale attività.

I professionisti individuati concorderanno con il coordinatore del gestore del servizio tempi e modalità di esercizio della propria funzione prevedendo anche la partecipazione al coordinamento

distrettuale laddove ritenuto opportuno in accordo con il Responsabile UASS distrettuale.

Le Parti si impegnano alla adozione ed utilizzo dei nuovi criteri, strumenti e modalità individuati dalla Regione Emilia Romagna nel corso di validità del presente contratto di servizio tenendo conto di quanto previsto nei PAI/PEI.

ART. 14- TRASPORTI

Il soggetto gestore garantisce agli utenti trasporti per finalità ricreative e socializzanti secondo quanto previsto dai rispettivi PAI/PEI. I costi afferenti sono compresi nel costo del servizio in quanto rientranti tra i fattori di produzione remunerati con il costo di riferimento per il servizio accreditato (al momento si veda Allegato A alla DGR n. 273/2016).

Sulla base del PAI/PEI potranno essere effettuati trasporti per visite e prestazioni ambulatoriali.

In riferimento all'attività di trasporto degli utenti per raggiungere il Centro diurno dalla propria abitazione e per rientrare alla conclusione delle attività, in caso di effettuazione del servizio da parte dei gestori per il trasporto annualmente viene individuata una specifica tariffa giornaliera per ogni unità inscindibile di andata e ritorno. L'importo di tale tariffa è definito nell'ambito dell'allegata scheda tecnico/economica.

L'attività di trasporto dovrà essere assicurata con mezzi idonei a garantire la sicurezza degli utenti in rapporto alle loro specifiche condizioni.

Oltre all'autista in possesso delle abilitazioni prescritte dalla legge, dovrà essere presente eventuale altro personale (Educatore, OSS) individuato in raccordo con il Responsabile del caso in relazione alle specifiche necessità degli utenti.

L'attività di trasporto per e da il Centro Diurno non è da computarsi nell'ambito dell'orario di funzionamento del Centro stesso. I costi non sono compresi nell'ambito del costo del servizio e dovranno essere contabilizzati a parte secondo una ripartizione dei costi a carico del FRNA o del Bilancio dei Comuni definita dal Comitato di Distretto.

Per la definizione di quote di partecipazione al costo del servizio da parte dell'utente si rinvia a specifici atti adottati dalla Committenza. In ogni caso la compartecipazione a carico dell'utente potrà essere richiesta solo in caso di effettiva fruizione.

Le assenze dell'utente dal servizio di trasporto comportano una riduzione della tariffa a carico del FRNA e della Quota Sociale pari al 20% fino ad un massimo di 15 gg nell'anno. Per la

remunerazione di assenze superiori a tale limite si procederà a una valutazione caso per caso.

Il Gestore si impegna a garantire al disabile e ai suoi famigliari la possibilità di rinuncia al servizio. Tale rinuncia dovrà essere comunicata formalmente al Gestore ed alla Committenza con un anticipo di almeno 30 giorni. In tale caso nessun onere potrà essere posto a carico dell'utente o della sua famiglia

ART. 15 - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

La remunerazione del servizio è assicurata attraverso:

- le tariffe regionali per i servizi accreditati e l'eventuale quota parte del servizio di trasporto organizzato dal Gestore, a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza di competenza del Distretto in quanto gestore del FRNA ;
- le quote/ a carico del Bilancio Sociale comprese dell'eventuale quota parte del servizio di trasporto organizzato dal Gestore ;

Nell'ambito della quota parte a carico del bilancio sociale è da ricomprendersi anche il contributo a carico degli utenti, determinato nel modo e nei limiti fissati dalla normativa vigente e dagli eventuali regolamenti e provvedimenti adottati in materia in ambito locale/metropolitano, con eguale metodologia e limite per tutti i livelli di valutazione dell'utente.

Per i residenti nel Distretto la differenza fra la quota a carico del bilancio sociale e le quote poste a carico degli utenti, secondo la regolamentazione tariffaria dell'Unione, sono sostenute da ASC InSieme.

Annualmente la Committenza e il Gestore sottoscrivono l'Allegato Tecnico-Economico al contratto nel quale sono indicati tutti gli elementi variabili soggetti a verifica annuale .

Eventuali variazioni dell'entità del costo del servizio, della tariffa a carico del FRNA, della quota socio-assistenziale a carico del Bilancio Sociale dei Comuni o dell'importo della quota di contribuzione a carico dell'utente, saranno comunicate in forma scritta e varranno tra le parti senza obbligo di sottoscrizione di un nuovo contratto individuale di assistenza.

ART. 16 - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO

L'entità della tariffa a carico FRNA e della quota socio-assistenziale è calcolata sulla base:

- del costo di riferimento per il servizio accreditato determinato sulla base del sistema di remunerazione regionale

- della valutazione del livello assistenziale degli utenti.

La valutazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuato dalla Committenza sulla base di specifica istruttoria con il coinvolgimento del Gestore e sulla base dei vigenti atti Regionali. In particolare, ~~per il servizio Centro Socio/Riabilitativo~~, si richiama la DGR 273/2016 e ss. mm. ed int..

Il costo di riferimento è soggetto a verifica periodica secondo una tempistica definita dalle parti mediante utilizzo degli strumenti di calcolo regionali.

Non sono previsti automatismi per quanto riguarda la variazione del costo di riferimento del servizio.

Sulla base del PAI/PEI definito il costo di riferimento del servizio sarà così modificato :

- diminuzione di una quota del 20% del costo per il livello moderato nel caso di bisogni socio educativi lievi;
- aumento di una quota fino ad un massimo del 20% in caso di presenza di disturbi comportamentali e bisogni socio-assistenziali ed educativi complessi. Eventuali situazioni particolari che prevedano, a fronte di una rapporto individualizzato, una percentuale di aumento della quota massima fino al 40% (così come previsto dalla DGR 273/2016), potranno essere remunerate in modo specifico mediante un confronto puntuale sui maggiori costi effettivamente sostenuti e documentati dal gestore.

Il livello di gravità e la conseguente definizione del costo economico relativo all' inserimento dell' utente viene determinato a seguito di valutazione della competente UVM distrettuale. Il livello di gravità, la relativa valutazione del bisogno assistenziale dell'ospite e la conseguente definizione della tariffa possono essere rivisti sulla base delle modifiche delle condizioni socio-sanitarie dell' utente accertati dalla medesima UVM.

Il Distretto dell' Azienda Usl comunicherà al Gestore le eventuali successive variazioni del livello assistenziale dei singoli utenti, e la conseguente variazione della tariffa individuale che avrà effetto dal mese successivo alla rivalutazione stessa.

Eventuali successivi adeguamenti e modifiche al sistema di remunerazione regionale e alle modalità di calcolo introdotti dalla Regione Emilia Romagna, comporteranno una verifica del costo di riferimento, anche in base alle peculiarità tecnico-organizzative e agli elementi di

flessibilità eventualmente presenti

Il costo di riferimento dei servizi oggetto del presente contratto, e la determinazione delle quote a carico del FRNA e del Bilancio sociale sono riportate nell'allegato tecnico-economico.

Eventuali adeguamenti tariffari saranno formalizzati fra le parti mediante aggiornamento dell'allegato tecnico-economico senza necessità di sottoscrizione di un nuovo contratto.

ART. 17 - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

A CARICO DELL'UTENTE

La disciplina e la determinazione annuale delle quote di contribuzione a carico degli utenti compete alla Committenza-nell'ambito degli indirizzi della Regione e del Comitato di Distretto.

Tali quote sono definite annualmente e vengono comunicate al Gestore insieme alla tariffa a carico del FRNA ed al costo del servizio.

Esse possono essere riviste in corso d' anno a fronte della accertata modifica della situazione reddituale dell' utente e/o del suo nucleo familiare.

Preventivamente all'ingresso in struttura i Committenti, tramite ASC InSieme, assicurano la valutazione dei mezzi e delle condizioni economiche e finanziarie degli utenti.

Successivamente ASC InSieme garantisce agli utenti, in caso di significativa variazione, la rivalutazione dei medesimi mezzi e condizioni economiche .

Al momento dell'ingresso in struttura dovrà essere sottoscritto, tenendo conto dei regolamenti e dei provvedimenti adottati a livello metropolitano e/o locale in ordine alle modalità di accesso ed utilizzo dei servizi, alle modalità di compartecipazione degli utenti ~~al costo dei servizi stessi~~ e all'operatività della fatturazione da parte del gestore anche delle quote a carico degli stessi, uno specifico contratto individuale di assistenza, provvedendo ad acquisire la formale accettazione della quota utente da parte dei soggetti tenuti al pagamento.

La quota di compartecipazione alla spesa a carico degli utenti non è proporzionale al livello assistenziale dell' utente e viene determinata in modo omogeneo.

Ai sensi della DGR 273/2016, inoltre, il sistema di remunerazione regionale è da intendersi onnicomprensivo e, quindi, il Gestore non può prevedere e porre a carico all' utente ulteriori quote oltre alla quota di compartecipazione definita dalla Committenza.

E' esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non

possono essere applicate prima di aver informato adeguatamente gli utenti.

ART. 18 - RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'UTENTE

Il Gestore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo i seguenti elementi di trasparenza:

- La quota è giornaliera e viene pagata in via posticipata rispetto al mese di competenza;
- La quota a carico dell'utente e la tariffa a carico del FRNA sono riconosciute dal primo giorno di ingresso nel servizio sino al giorno di dimissione/decesso compreso;
- La quota a carico dell'utente e di ASC InSieme (o del Comune/Distretto di residenza per gli utenti provenienti da altri Distretti) sarà fatturata mensilmente entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento ;
- In caso di errori di fatturazione il Gestore si impegna a restituire quote addebitate in eccesso o a trattenere quote addebitate in difetto, con la fattura del mese successivo, previa comunicazione all'utente.

Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, il Gestore prevederà le forme di riscossione più comuni nel rispetto della vigente normativa.

L'utente che non paga entro il termine indicato è considerato "moroso". Il gestore o suo incaricato invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.

All'utente moroso il Gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni ed interessi legali oltre che una penale aggiuntiva alla quota di contribuzione.

Al fine di evitare quanto sopra il gestore si impegna all' eventuale definizione, in accordo con l'utente, di modalità di pagamento rateizzato o dilazionato.

La condizione di morosità dell'utente non è da considerarsi elemento di valutazione ai fini della decisione tecnico-assistenziale in ordine alla dimissione o al trasferimento dell'utente stesso presso altra struttura.

Il Gestore si impegna a certificare annualmente la quota della retta relativa a spese sanitarie e di assistenza specifica (personale addetto all'assistenza ed alle attività di animazione) deducibili fiscalmente da parte dell'utente e/o dai famigliari tenuti al suo mantenimento, ai sensi della DGR 273/2016. La reiterata inosservanza di tale obbligo costituisca grave motivo di iniquità nei confronti dei cittadini e comporta la sospensione dell'efficacia del contratto di servizio e della liquidazione delle relative competenze.

La fatturazione delle quote a carico dell'utente spetta al Gestore che provvederà direttamente alla riscossione. In via transitoria, fino all'operatività del sistema informatico necessario all'effettuazione di tale adempimento, la fatturazione all'utente verrà effettuata da Asc InSieme.

ART. 19 – SISTEMA INFORMATIVO-OPERATIVO GARSIA

Le parti assumono il sistema informativo GARSIA quale sistema unico di gestione e monitoraggio delle attività, movimentazione degli ospiti e rilevazione delle risorse umane impiegate nonché, quando attivo lo specifico modulo informatico, di gestione dei flussi di ambito amministrativo contabile.

Il Gestore si impegna all'utilizzo degli strumenti omogenei di presa in carico, valutazione e gestione, dei percorsi informatizzati di connessione gestionale ed informativa tra i diversi attori istituzionali del sistema di welfare e tra i diversi professionisti previsti nell'ambito del Sistema informativo-operativo GARSIA.

Il Gestore si impegna, in particolare, all'utilizzo sistematico e continuo del modulo informatico GARSIA-STRUTTURE DISABILI attraverso il quale sono gestiti:

- l'accesso/dimissione del disabile in struttura;
- la rilevazione dei dati di attività e delle prestazioni erogate al fine di facilitare la gestione del presente contratto come, ad esempio: rilevazione presenze/ assenze degli ospiti, rilevazione presenza del personale;
- in prospettiva, gestione amministrativo contabile del contratto di servizio.

Il Gestore si impegna a collaborare alla costante implementazione del Sistema informativo-operativo GARSIA, garantendo:

- l'utilizzo degli eventuali moduli aggiuntivi che saranno successivamente predisposti;
- il recepimento degli aggiornamenti che saranno via via proposti;

- la partecipazione del proprio personale agli specifici momenti formativi che saranno proposti/organizzati;
- la partecipazione ai momenti di verifica periodica sull'andamento del sistema che saranno predisposti a livello distrettuale e aziendale,

L'assolvimento dei debiti informativi locali, metropolitani e regionali, è riconosciuto dalle parti quale elemento indispensabile per il monitoraggio delle attività a sostegno della programmazione.

L'eventuale mancato assolvimento dei debiti informativi da parte del Gestore, fatto salvo il caso di impossibilità o ritardo non imputabile alla volontà del Gestore stesso, comporta l'invio di una diffida e di un sollecito da parte del Distretto. Nel caso in cui il Gestore non ottemperi a quanto previsto nel sollecito, verrà applicata una penale di € 250.

Nel caso in cui sia verificata l'inattendibilità o la non veridicità dei dati forniti o non siano rispettati i termini temporali definiti per l'implementazione del sistema e questo dipenda da fatti e condizioni imputabili al Gestore verrà comminata una penale pari a € 500 se, entro 15 giorni dalla contestazione, il soggetto Gestore non provvede alla sistemazione dei dati.

Penali di pari importo verranno reiterate nel caso di altri e successivi solleciti non ottemperati. Le penali verranno applicate mediante decurtazioni dai crediti del gestore dalla prima fattura successiva all'accertata inadempienza del Gestore.

L'applicazione delle penali sarà in ogni caso preceduta da formale comunicazione da parte della Committenza con la previsione di un termine congruo per la presentazione di contro- deduzioni da parte del Gestore.

Il Gestore assicura lo svolgimento in modo regolare e costante di ogni richiesta informativa definita dalla Regione o dalla Committenza, in base alle disposizioni ed alle modalità che saranno dagli stessi definite.

Con particolare riferimento alla gestione amministrativo/contabile del presente contratto il gestore si impegna all' utilizzo dello specifico Modulo informatico qualora attivato nell' ambito del Progetto Garsia. Saranno definite , attraverso l' adozione di uno specifico protocollo, le modalità ed i tempi di utilizzo specificando sin d' ora che all' atto della adozione in via definitiva del modulo esso sostituirà integralmente ogni altra comunicazione informativa sul piano del controllo e della verifica amministrativo/contabile della fatturazione costituendo, quindi, condizione

indispensabile per la corretta gestione della fatturazione e dei relativi pagamenti.

ART. 20 - FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE

Ai sensi della DGR 273/2016, il Gestore ha l'obbligo di assicurare flussi informativi inerenti i servizi socio-sanitari accreditati nei tempi e con le modalità definite dalla Regione.

A tal fine i Committenti attivano, anche attraverso il sistema operativo GARSIA STRUTTURE DISABILI, il necessario flusso informativo con il soggetto produttore dei servizi, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione e/o l'aumento del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione. I Committenti potranno predisporre strumenti idonei alla raccolta delle informazioni.

Il Gestore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria e richiesta, ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Deve inoltre comunicare le eventuali variazioni sulle presenze di personale che incidano sulla definizione della costo di riferimento.

In caso di omissione delle citate comunicazioni, si procederà al recupero della parte di tariffa indebitamente percepita ed all'applicazione di una penale pari a €. 500,00 in seguito a diffida formale, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC),

L'applicazione delle penali di cui sopra sarà in ogni caso preceduta da formale comunicazione da parte della Committenza con la previsione di un termine congruo per la presentazione di controdeduzioni da parte del Gestore.

ART. 21 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

Sono vietate ricusazioni degli utenti da parte del Gestore. In caso di presunta inappropriata di un inserimento è previsto un confronto sul caso.

In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il gestore avrà cura di

informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause della interruzione o sospensione.

In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, I Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

ART. 22 - MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio verrà effettuato dai Committenti secondo le seguenti modalità:

- relazione annuale, predisposta dal soggetto gestore, nella quale sono evidenziati gli obiettivi raggiunti e la valutazione del posizionamento del servizio rispetto agli indicatori di risultato, individuati come base minima a livello regionale;
- rilevazione periodica dei principali parametri di attività e di gestione previsti nell'ambito del modulo informatico/informativo GARSIA Strutture Disabili
- sistema di rilevazione e valutazione dei reclami, degli eventi avversi e/o degli incidenti e di eventuali risultanze di inappropriata dell'attività svolta desunte dai sistemi di monitoraggio delle attività;
- richiesta dei committenti al gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
- eventuali incontri e/o visite di verifica effettuate da specifici incaricati della Committenza .
- incontri e/o visite di verifica effettuate da specifica Commissione di monitoraggio distrettuale, nominata dal Comitato di Distretto, composta da rappresentanti della Committenza. Le visite saranno effettuate senza preavviso .

Il Gestore si impegna a :

- fornire tutta la documentazione di volta in volta richiesta,
- garantire la puntuale e corretta implementazione del modulo informativo/informatico GARSIA STRUTTURE DISABILI dove attivo secondo le modalità e la periodizzazione che sarà via via definita e comunicata dalla Committenza,

- consentire l'accesso alla propria sede e alla documentazione, per lo svolgimento delle verifiche da parte della Commissione di monitoraggio distrettuale;
- collaborare attivamente con la Commissione, e con gli altri organismi tecnici preposti, in occasione delle visite e dei momenti di verifica, che potranno avvenire in qualsiasi momento durante il periodo di vigenza contrattuale.

L'attività di monitoraggio e vigilanza sulla regolare esecuzione del contratto sarà svolta in modo integrato e coordinato assicurando la collaborazione e lo scambio di informazioni con gli organismi tecnici che esercitano le funzioni di vigilanza e verifica previste dalla normativa sull'autorizzazione al funzionamento e dalla normativa sull'accreditamento socio-sanitario

ART. 23 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 16/4/2013 e dai Codici di comportamento approvati da ciascuna parte Committente si applicano, per quanto compatibili, al Gestore del servizio ed ai suoi collaboratori a qualunque titolo.

Il gestore dichiara con la sottoscrizione del presente atto, di aver preso visione dei citati codici di comportamento reperibili sui siti istituzionali dei Committenti.

La violazione da parte del gestore e dei suoi collaboratori degli obblighi previsti in tali atti (codice generale e codici aziendali) costituisce causa di risoluzione o di decadenza del presente contratto.

ART. 24 – RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Gestore deve effettuare il servizio con diligenza, secondo le modalità, i termini e le condizioni indicati nel presente contratto e nel pieno rispetto della vigente normativa in materia.

E' inoltre responsabile del buon andamento dei servizi a lui affidati e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza dell'inosservanza di obblighi in carico al gestore stesso o al proprio personale.

I Committenti non sono responsabili dei danni, eventualmente causati al personale ed alle attrezzature del gestore, che possano derivare da comportamenti di terzi estranei, ivi compresi gli utenti del servizio.

E' in carico al Gestore ogni responsabilità civile e penale derivante allo stesso ai sensi di legge

nell'espletamento dei servizi oggetto del contratto.

Il Gestore mantiene in essere, per tutta la durata del contratto e per le eventuali proroghe o rinnovi, adeguate polizze assicurative, in particolare contro il rischio di responsabilità civile per danni a cose a persone connessi all'attività svolta e verso prestatori di lavoro .

Tali polizze devono assicurare adeguata copertura assicurativa senza soluzione di continuità e pertanto non potranno contenere clausole che possano di fatto limitare la tutela nei confronti di terzi e/o utenti per danni subiti nel periodo di validità delle polizze ma reclamati successivamente al termine di validità delle stesse.

Resta in ogni caso piena la responsabilità del Gestore nel rimborso di danni provocati a persone o cose connessi all'attività svolta in dipendenza del presente contratto.

Art. 25- CONTESTAZIONE INADEMPIENZE E PENALI

Fatto salvo quanto previsto per la risoluzione contrattuale di cui al successivo art. 26 i Committenti possono applicare una penale per inadempienza contrattuale secondo le modalità di cui ai successivi commi in caso di infrazioni definitivamente accertate, posto che la gravità dell'inadempienza non determini la risoluzione di diritto del contratto.

Nel caso in cui la prestazione del servizio non sia eseguita secondo le condizioni pattuite, la Committenza provvederà a contestare l'inadempienza assegnando un congruo termine per il ripristino della regolare esecuzione del contratto.

La contestazione dell'addebito, con diffida a provvedere, sarà formalizzata al gestore tramite PEC, con assegnazione di un termine non inferiore a 15 gg per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte.

Per ogni violazione non rimossa in seguito a diffida formale o nel caso in cui i Committenti valutino, motivatamente, non accolte le controdeduzioni presentate, l'inadempienza sarà considerata come definitivamente accertata, e sarà applicata una penale max di € 500,00/die, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni.

Le penali saranno dedotte dai crediti del gestore.

Resta salvo quanto previsto agli artt 19 e 20 per gli aspetti connessi all'utilizzo del Sistema informatico GARSIA ed ai flussi informativi sui costi di gestione.

Art. 26- SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

La sospensione o la revoca dell'accreditamento definitivo comportano rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente Contratto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del Gestore per il periodo ulteriore e successivo.

La parte committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, previa diffida con un preavviso di almeno trenta giorni, ai sensi e nei casi previsti dagli articoli 1453 e ss. del C.c. di inadempimenti contrattuali, in particolare si riserva di procedere ai sensi dell'art. 1456 C.c.

(Risoluzione di Diritto) nei seguenti casi:

- interruzione della continuità del servizio per motivi imputabili al Gestore
- grave violazione di un adempimento, non eliminata in seguito a formale diffida reiterata;
- impiego di personale inadeguato o insufficiente rispetto ai requisiti minimi dichiarati o agli standard concordati;
- inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro, previdenza, infortuni, sicurezza e privacy;
- gravi danni alla dignità degli assistiti da parte degli operatori del servizio;
- accertate violazioni dei codici di comportamento di cui all'art.23.

ART. 27 - MODALITA' DI REVOCA O DI REVISIONE DEL CONTRATTO

Qualora si verificano obiettive sopravvenienze giuridiche o di fatto, che siano tali da rendere il presente contratto non più confacente all'interesse pubblico, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990 che per tale ipotesi configura un potere in capo all'Amministrazione.

In tale fattispecie si riconosce al soggetto gestore un indennizzo a favore del Gestore convenuto in misura pari al 50% del danno emergente, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante. Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;
- approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione del Committente;
- modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
- modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;

- modifica del sistema di accesso ai servizi;
- variazioni significative dell'andamento della domanda.

A norma dell'articolo 1373 C.c. (recesso unilaterale) , il Committente può recedere dal presente contratto nei seguenti casi:

- aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale
- mancata applicazione da parte del gestore del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati,
- mancata accettazione del sistema di remunerazione regionale da parte del gestore,
- modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;
- mancato rispetto da parte del gestore delle modalità condivise a livello distrettuale per l'accesso ai servizi.

Il recesso può essere esercitato anche sotto la forma della rinegoziazione del contratto.

Qualora si verificano i presupposti per la revoca o il recesso a norma dei comma precedenti e non sussistano ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del contratto, il Committente formula al Gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungono un'intesa per la rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente da parte del Committente.

La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

Il Committente può modificare unilateralmente le condizioni del rapporto al verificarsi delle seguenti circostanze e nei limiti indicate per ciascuna di esse:

- a) ridefinizione della ripartizione degli oneri tra FRNA e Comuni / utente
- b) rimodulazione del rapporto di assistenza sanitaria, al fine di far salva la compatibilità e sostenibilità del FSR, fermo restando il rapporto minimo previsto dalle indicazioni regionali in materia.

ART. 28 - PAGAMENTI E INTERESSI DI MORA

I pagamenti dei Committenti al Gestore devono essere effettuati entro 60 giorni dal ricevimento della fattura e, comunque, nel rispetto dei tempi e dei termini previsti dalla normativa vigente al momento della emissione della fatturazione.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al Gestore creditore

spetteranno, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori previsti dalla vigente normativa.

Le fatture dovranno contenere tassativamente i seguenti elementi:

- indicazione dettagliata del servizio prestato, con allegata indicazione degli ospiti di riferimento;
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato (per le fatture a carico dell'Azienda USL)

Il Gestore si impegna all' invio della relativa fatturazione all' UOC Economico Finanziario dell'Azienda USL e ad ASC InSieme secondo le indicazioni e modalità che saranno da queste comunicate. La fatturazione dovrà essere inviata sulla base della effettiva presenza degli ospiti in struttura e delle assenze programmate e degli eventuali ricoveri ospedalieri. I dati di attività relativi saranno acquisiti dal Distretto attraverso le rilevazioni mensili delle presenze assenze degli ospiti effettuate attraverso il sistema operativo GARSIA STRUTTURE DISABILI

In attesa del collaudo e della sperimentazione, nell' ambito del Progetto GARSIA, dello specifico modulo informatico di gestione amministrativo /contabile, il Gestore si impegna ad inviare al competente ufficio amministrativo distrettuale di riferimento, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di fatturazione, copia della fattura mensile.

E' fatta salva la previsione di sospensione del contratto e dei relativi pagamenti a seguito di reiterata inosservanza degli obblighi dichiarativi previsti al punto 9) dell'allegato 1) alla DGR 273/2016. In caso di sospensione dei pagamenti, non saranno riconosciuti al Gestore inadempiente gli interessi di mora.

Ai sensi della determinazione AVCP n. 4 del 07/07/2011 -Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136- aggiornata con Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017, i servizi oggetto del presente contratto sono allo stato attuale esclusi dall'ambito di applicazione della legge 136/2010.

Il Gestore si impegna al rispetto degli eventuali obblighi normativi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari che dovessero essere introdotti in vigenza di contratto.

ART. 29 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il soggetto gestore s'impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili

indispensabili per le proprie attività istituzionali.

Azienda USL, ASC e Gestore, in relazione alle specifiche responsabilità nei confronti dei dati relativi agli utenti, adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con particolare riferimento ai dati sanitari ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Gestore è nominato dall' Azienda USL di Bologna quale responsabile esterno di trattamento dei dati personali per quanto sia necessario alla corretta esecuzione del presente contratto di servizio.

La titolarità del trattamento dei dati personali di tipo sanitario e socio-sanitario rimane in capo all'Azienda USL di Bologna alla quale, pertanto, competono le decisioni sulle modalità e finalità di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Il Gestore in qualità di Responsabile esterno di trattamento è tenuto a:

- garantire la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati;
- garantire la qualità e la quantità dei dati oggetto di trattamento con specifico riferimento ai profili di esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza rispetto alle finalità di trattamento nonché di completezza;
- non utilizzare i dati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente connesse agli scopi della presente convenzione. In caso di accertato inadempimento, l'Azienda ha facoltà di dare immediata risoluzione al rapporto in essere;
- raccogliere i dati con modalità che garantiscano la riservatezza degli interessati e conservare i medesimi per un periodo non superiore a quello necessario per le finalità di trattamento e, comunque, in base alle disposizioni che disciplinano modalità e tempi di conservazione degli atti amministrativi.

In base alla nomina di responsabile esterno di trattamento, il Gestore deve in particolare curare i seguenti adempimenti:

- nominare gli incaricati di trattamento e fornire loro dettagliate istruzioni operative, in armonia con le istruzioni ricevute dall'Azienda USL di Bologna, in quanto titolare;
- trasmettere all'Azienda USL di Bologna l'indicazione nominativa dei soggetti nominati

“incaricati” di trattamento, opportunamente aggiornata in caso di variazione dell’elenco dei nominativi;

- verificare, almeno con cadenza annuale, la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili e dei livelli di autorizzazione assegnati ai singoli incaricati di trattamento;
- fornire le informative agli interessati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 e raccogliere e conservare, nei casi previsti, la documentazione che attesti il consenso ai trattamenti da parte degli interessati;
- assicurare la predisposizione e l’aggiornamento di un sistema di sicurezza dei dati, in conformità alle misure minime ed idonee prescritte dal D.Lgs. 196/03; in ogni caso i dati dovranno essere conservati con modalità tali da impedire rischi di distruzione, perdita, alterazione, intrusione o accesso da parte di soggetti non abilitati o autorizzati;
- fornire alla Azienda USL di Bologna una relazione descrittiva delle misure di sicurezza adottate;
- predisporre il Documentino Programmatico per la Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 196/03.

L’Azienda USL di Bologna, in qualità di titolare di trattamento ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza dei compiti e delle istruzioni impartite nei commi precedenti.

Si precisa inoltre che agli artt. 161-172 del D.Lgs. 196/03 sono previste singole ipotesi di illecito amministrativo e penale correlate ai profili di responsabilità in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di protezione di dati personali.

La presente nomina deve essere accettata ed è condizionata, per oggetto e durata, alla convezione in corso di esecuzione e si intenderà revocata di diritto alla cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione dello stesso per qualsiasi causa.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali in materia di protezione dei dati personali.

In riferimento al regolamento UE 2016/279 –Regolamento generale sulla protezione dei dati- le parti si impegnano a rivedere e integrare il presente articolo per adeguarlo agli adempimenti previsti all’entrata in vigore dello stesso.

Art. 30 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto:

- sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso
- è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art 17 del D. lgs 460/97

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto sono a carico del Gestore salvo che la legge disponga diversamente.

ART. 31 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha durata a far data dal 01/05/2018 e scade il 31/12/2020.

I contenuti del contratto potranno essere soggetti a verifiche periodiche calendarizzate in accordo tra le parti e finalizzate all' eventuale verifica dei parametri e delle condizioni in esso previste anche ai fini dell' adeguamento del servizio ai parametri previsti dalla normativa e degli atti di indirizzo della Regione Emilia Romagna.

ART. 32 – ELEZIONE DEL FORO E NORME FINALI

In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Bologna.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Si conviene che eventuali integrazioni o modificazioni al contratto di servizio dipendenti da aggiornamenti normativi e da provvedimenti assunti dalla Regione Emilia-Romagna, anche in materia tariffaria, ovvero dalla riprogrammazione annuale dei volumi di attività, saranno formalizzati tra i contraenti, senza necessità di riscrittura del presente contratto.

Analogamente si procederà anche per aspetti interpretativi o integrativi delle clausole contrattuali.

ART. 33 – DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto il seguente documento:

l' allegato tecnico-economico 2018 di riepilogo dei parametri del personale, dei costi di riferimento e delle quote a carico dell'Azienda USL e dell' Utente/ASC, soggetto a verifica annuale.

Il presente documento letto ed approvato viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.

Lgs. n 82/2005 e s.m.i.:

PER L' UNIONE DEI COMUNI DELLE VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA –

IL DIRIGENTE:

(Cati la Monica)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

**PER L'AZIENDA USL – DISTRETTO DI COMMITTENZA E GARANZIA RENO
LAVINO E SAMOGGIA – IL DIRETTORE:**

(Fabia Franchi)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

**PER INSIEME - AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA - AZIENDA SPECIALE
INTERVENTI SOCIALI VALLI DEL RENO LAVINO E SAMOGGIA – IL DIRETTORE:**

(Cira Solimene)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

PER IL GESTORE – IL VICE PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE:

(Carla Ferrero)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n 82/2005 e s.m.i.



Distretto di Committenza e Garanzia Reno, Lavino, Samoggia

***Allegato tecnico-economico, a valenza annuale, relativo al contratto di servizio
con il Gestore: Cooperativa Sociale Società Dolce
valevole dal 01/05/2018 al 31/12/2020***

SERVIZIO ACCREDITATO: CSRD LANTERNA DI DIOGENE

Apertura:

5 gg/sett, 7 h/g, 230 gg/anno

Posti disponibili:

Totale posti autorizzati: 8

Totale posti accreditati: 8

di cui a disposizione del Distretto Reno, Lavino, Samoggia: 1

di cui a disposizione del Distretto di Bologna: 5

di cui a disposizione del Distretto Pianura Ovest: 1

Risorse professionali messe a disposizione dal gestore :

Come da prospetto allegato.

La Committenza dà atto che il rapporto personale impiegato/ospiti, è adeguato e rispondente ai parametri regionali.

Altre risorse, a rimborso Sanitario:

A partire dal 2018 sarà rimborsata al Gestore da parte dell'AUSL di Bologna una quota a rimborso di parte della spesa che sarà effettivamente sostenuta per le prestazioni infermieristiche e riabilitative, fino al numero massimo di 12 ore annue. Il fabbisogno potrà essere ridefinito a seguito di eventuale nuova valutazione che venga effettuata in corso d'anno.

La quota massima rimborsabile è quella stabilita dalla Circolare regionale n. 7/2007: €.25.36 per gli infermieri e €. 21.82 per i terapisti della riabilitazione (iva inclusa).

Poiché si tratta di rimborso di spese aggiuntive sostenute, il riconoscimento di tale rimborso avverrà a partire dal momento in cui ci verrà comunicato formalmente l'avvio dell'attività di tali risorse aggiuntive di personale.

Le parti concordano che il rimborso di tali prestazioni avvenga tramite fatturazione semestrale.

Si vedano le specifiche già comunicate al Gestore attraverso la nota dell'Azienda Usi Distretto Reno Lavino Samoggia,allegata.

Valutazione degli ospiti ai fini della determinazione della tariffa

	R.L.S.	Bologna	Pianura Ovest
A20	1	2	
B		2	
C		1	1
TOTALE	1	5	1

Costi di riferimento del servizio e tariffe

Tariffe pro capite/pro die (IVA inclusa)			
C	80,26	Utente/Comune:	FRNA:
B	108,89	Distretto RLS: 20%	Distretto RLS: 80%
A20	130,17	Le % per gli altri Distretti saranno comunicate direttamente al Gestore	Le % per gli altri Distretti saranno comunicate direttamente al Gestore
Trasporti:	da/per Lanterna	€.	18 utente/giornc



Fotografia del personale in servizio

alla data del 1 aprile 2018 esclusivamente coinvolto nell'attività assistenziale e di cura sui posti accreditati

Tipologia servizio: Centro Socio Riabilitativo Diurno per Disabili (SPCDD)

Lanterna di Diogene

Contratto nazionale applicato:

“Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo” (Sottoscritto in data 26 Maggio 2004, Verbale d’Accordo 30 Luglio 2008, Rinnovato in data 16 Dicembre 2011)

Contratto integrativo di secondo livello applicato:

“Accordo Integrativo Territoriale Provincia di Bologna”

Nr	Ruolo/qualifica	Titolo di studio	Dipendenti Tempo pieno	Dipendenti Part-time (ore settimanali in struttura)	Altre tipi di rapporto di lavoro a tempo pieno	Altre tipi di rapporto di lavoro a tempo parziale
1	Coordinatore			10 ore		
2	Educatore professionale			28 ore		
3	Educatore professionale		38 ore (di cui 6 di accompagnamento)			
4	Educatore professionale			15 ore		
5	Educatore professionale			20 ore sostituto		
6	Educatore professionale			20 ore sostituto		
7	O.S.S.		38 ore (di cui 1,5 di accompagnamento)			
8	O.S.S.			13,5 ore		
9	O.S.S.			20 ore sostituto		
10	O.S.S.			20 ore sostituto		





FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0003213
DATA: 10/01/2018
OGGETTO: valutazione dei bisogni sanitari effettuata presso le vostre Strutture

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Fabia Franchi

CLASSIFICAZIONI:

- [20-09-02]

DOCUMENTI:

File	Firmatari	Hash
PG0003213_2018_Lettera_firmata:	Franchi Fabia	DD0DBF348765F8EF492254B01A9BA30C 71ED398B9A27F1AE80817072DEE32A12



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Distretto di committenza e garanzia Reno, Lavino e Samoggia
il Direttore

Spett.le
Coop. Soc. Dolce
societadolce@pec.it

Soggetto Gestore del CSRD
Lanterna di Diogene

OGGETTO: valutazione dei bisogni sanitari effettuata presso le vostre Strutture

Gentilissimi,

in riferimento alla valutazione dei bisogni sanitari effettuata presso le vostre Strutture semiresidenziali nel corso del 2016 ad opera di una equipe di infermieri e fisioterapisti dell'Azienda USL di Bologna, comunichiamo che a partire dal 2018 vi sarà rimborsata una quota per la spesa che Voi effettivamente sosterrate per le prestazioni infermieristiche e riabilitative.

Tale equipe ha identificato il bisogno sanitario in due ambiti:

1. prestazioni standard:
 - partecipazione alla stesura del PAI/PEAI (1 h/anno/utente)
 - counselling/educazione sanitaria (1 h/anno/utente)
1. prestazioni specifiche: definite sulle esigenze dei singoli casi

Verrà rimborsato fino al seguente numero massimo di 12 ore annue, definito dalla valutazione dell'equipe come riferimento rispetto ai bisogni standard, cui sono stati sommati eventuali bisogni specifici, in relazione al numero di utenti presenti a settembre 2017.

La quota massima rimborsabile è quella stabilita dalla Circolare regionale n. 7/2007: €25.36 per gli infermieri e €21.82 per i terapisti della riabilitazione (iva inclusa).

Poiché si tratta di rimborso di spese aggiuntive sostenute, il riconoscimento di tale rimborso avverrà a partire dal momento in cui ci comunicherete formalmente l'avvio dell'attività di tali risorse aggiuntive di personale.

Distretto di committenza e garanzia
Reno, Lavino e Samoggia
Via Cimarosa 5/2 - 40033 Casalecchio di Reno
Tel. +39.051.596910 fax +39.051.596921
distretto.renolavinosamoggia@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202



Il fabbisogno potrà essere ridefinito a seguito della nuova valutazione prevista nel corso del 2018.

Cordialmente

Firmato digitalmente da:

Fabia Franchi

Responsabile procedimento:
Francesco Torluccio